SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

L'anno duemiladieci, addì **14 dicembre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 68110 del 9 dicembre 2010, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....o m i s s i s .....

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Attilio Celant, prof. Mario Caravale, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof.ssa Marta Fattori, prof. Gianluigi Rossi, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio, prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof. Fabrizio Orlandi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magrì, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, Prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini, sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, sig. Giuseppe Rodà, dott. Paolo Piccini, sig. Giuseppe Alessio Messano, dott. Francesco Mellace, arch. Barberio e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Antonello Biagini, prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini e prof. Giancarlo Ruocco.

Assenti: prof. Fabio Giglioni, prof. Marcello Scalzo e sig. Vito Trinchieri.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....o m i s s i s .....

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

14 DIC. 2010

"REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, DA PARTE DI DIPARTIMENTI E CENTRI DI RICERCA DE "LA SAPIENZA", DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA, DA ISTITUIRE CON FONDI PROPRI" MODIFICA ART. 10 COMMA 1.

Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore I della IV Ripartizione.

In applicazione della Legge 30 novembre 1989 n. 398 concernente norme in materia di borse di studio, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" conferisce tra l'altro borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post dottorato.

Nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato il 23/07/2002 è stato previsto all'articola 64, comma 3, che la gestione delle suddette borse venisse disciplinata con Regolamenti interni.

In attuazione della suddetta previsione normativa, sia statale che Universitaria, è stato redatto ed approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 30.03.2004 e del 27.04.2004 il "Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de "la Sapienza", di Borse di Studio aventi ad oggetto Attività di Ricerca, da istituire con fondi propri", che all'Art. 10 comma 1, prevede che "Il corrispettivo erogato al borsista si intende al lordo della ritenuta IRPEF ai sensi del D.P.R. n.917/86 art. 47 comma c)".

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE IV STUDENTI
(Dr.ssa Rosalba NATALE)

In merito al regime fiscale applicato alle borse di studio previsto dall'art. 10 del regolamento sopra indicato è stato presentato dal Politecnico di xxx (tutela legge 196/03) interpello all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge n.212 del 2000 – IRPEF – regime fiscale applicabile alle borse di studio erogate per attività di ricerca post-lauream – art. 50, comma 1, lett c), del TUIR .

L' Agenzia delle Entrate con risoluzione n.120/E del 22 novembre 2010, ha richiamato l'art. 6 della legge 398/89 che prevede che alle borse di studio sopra indicate si applicano le "disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476", che prevede l'esenzione dall'IRPEF per le borse di studio erogate dalle regioni per la frequenza di corsi universitari.

Sono, altresì, esenti dall'IRPEF, ai sensi dell'articolo 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 447, gli specifici assegni ivi previsti per la collaborazione ad attività di ricerca in favore di dottori di ricerca o laureati in possesso di idoneo curriculum scientifico.

9.2

Da ultimo la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, all'articolo 4 prevede

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

14 DIC. 2010

l'applicazione del regime di esenzione dall'IRPEF di cui all'articolo 6, comma 6 della legge 398/89, anche alle borse di studio per dottorato di ricerca, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream, pertanto si deve ritenere che le borse di studio per attività di ricerca anche post-lauream siano esenti dal IRPEF secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998.

Alla luce di quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate si rende quindi necessario modificare l'art. 10 comma 1 del dal"Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de "la Sapienza", di Borse di Studio aventi ad oggetto Attività di Ricerca, da istituire con fondi propri.

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE IV STUDENTI
(Dr.ssa Rosalba NATALE)

Il Settore I della IV Ripartizione propone quindi la seguente modifica
versione vigente

omissis
ART. 10

"Il corrispettivo erogato al borsista si intende al lordo della ritenuta IRPEF ai sensi del D.P.R. n.917/86 art. 47 comma c).
Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di durata della borsa e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca".

omissis

versione modificata

omissis
ART. 10

"Le borse di studio sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di durata della borsa e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca"

omissis

Il Presidente invita il Senato a deliberare.

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

14 DIC. 2010

ALLEGATI QUALE PARTE INTEGRANTE:

Allegato A - Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de "la Sapienza", di Borse di Studio aventi ad oggetto Attività di Ricerca, da istituire con fondi propri" vigente e modificato testi a confronto

Allegato B -Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de "la Sapienza", di Borse di Studio aventi ad oggetto Attività di Ricerca, da istituire con fondi propri" modificato

Allegato C- Risoluzione n. 120/E dell'Agenzia delle Entrate

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE IV STUDENTI
(Dr.ssa Rosalba NATALE)

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

14 DIC. 2010

IL SENATO ACCADEMICO

LETTA la relazione istruttoria;

VISTA la legge 398/89 concernente norme in materia di borse di studio;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato il 23/07/2002, all'articolo 64 comma 3 che prevede che la materia delle borse di studio venga disciplinata con Regolamenti interni;

VISTO il Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de "la Sapienza", di Borse di Studio aventi ad oggetto Attività di Ricerca, da istituire con fondi propri" approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 30.03.2004 e del 27.04.2004;

CONSIDERATA la risoluzione n. 120/E dell'Agenzia delle Entrate relativa all'interpello presentato dal Politecnico di xxx (tutela legge 196/03) ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – IRPEF – regime fiscale applicabile alle borse di studio erogate per attività di ricerca post-lauream – art. 50, comma 1, lett c), del TUIR;

Con voto unanime

DELIBERA

di approvare secondo l'allegato B il Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de "la Sapienza", di Borse di Studio aventi ad oggetto Attività di Ricerca, da istituire con fondi propri", previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

9.2

VIGENTE	PROPOSTO
ALLEGATO B - REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, DA PARTE DI DIPARTIMENTI E CENTRI DI RICERCA DE “LA SAPIENZA”, DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA, DA ISTITUIRE CON FONDI PROPRI.	ALLEGATO B - REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, DA PARTE DI DIPARTIMENTI E CENTRI DI RICERCA DE “LA SAPIENZA”, DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA, DA ISTITUIRE CON FONDI PROPRI.
ART. 1 I Dipartimenti e i Centri di ricerca dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, possono istituire borse di studio presso il Dipartimento/Centro, utilizzando fondi a ciò specificatamente destinati sul bilancio del Dipartimento/Centro, ovvero con fondi acquisiti nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi di ricerca, per le esigenze dei relativi progetti di ricerca.	ART. 1 I Dipartimenti e i Centri di ricerca dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, possono istituire borse di studio presso il Dipartimento/Centro, utilizzando fondi a ciò specificatamente destinati sul bilancio del Dipartimento/Centro, ovvero con fondi acquisiti nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi di ricerca, per le esigenze dei relativi progetti di ricerca.
ART. 2 Il responsabile scientifico della convenzione, contratto o contributo sottoporrà, al Consiglio di Dipartimento o del Centro la proposta di istituzione della borsa di studio, nonché uno schema di bando, predisposto secondo l'allegato al presente regolamento. Il Consiglio di Dipartimento dovrà approvare: ▪ la durata della borsa, che comunque non potrà essere superiore a tre anni, ad eccezione di borse conferite su fondi soggetti a particolari vincoli specificatidall’istituzione finanziatrice; ▪ l'importo della borsa di studio; ▪ l'attività di ricerca, proposta dal responsabile della ricerca, che dovrà essere svolta dal borsista; ▪ le modalità di svolgimento della selezione, ovvero se deve effettuarsi per soli titoli o per titoli ed esame colloquio. Le borse di studio non sono rinnovabili oltre il limite complessivo dei tre anni e	ART. 2 Il responsabile scientifico della convenzione, contratto o contributo sottoporrà, al Consiglio di Dipartimento o del Centro la proposta di istituzione della borsa di studio, nonché uno schema di bando, predisposto secondo l'allegato al presente regolamento. Il Consiglio di Dipartimento dovrà approvare: ▪ la durata della borsa, che comunque non potrà essere superiore a tre anni, ad eccezione di borse conferite su fondi soggetti a particolari vincoli specificati dall’istituzione finanziatrice; ▪ l'importo della borsa di studio; ▪ l'attività di ricerca, proposta dal responsabile della ricerca, che dovrà essere svolta dal borsista; ▪ le modalità di svolgimento della selezione, ovvero se deve effettuarsi per soli titoli o per titoli ed esame colloquio. Le borse di studio non sono rinnovabili oltre il limite complessivo dei tre anni e possono

possono essere conferite solo a soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del bando. Sarà cura del Dipartimento provvedere alla diffusione del bando, mediante affissione all'albo del Dipartimento/Centro e mediante trasmissione dello stesso all'Amministrazione centrale (Ripartizione IV e Ripartizione VIII per la diffusione attraverso il sito WEB de "La Sapienza"). Il bando dovrà rimanere pubblicato per un periodo non inferiore a venti giorni. ART. 3 Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza (specificare se esistono eventuali vincoli imposti dall'istituzione finanziatrice), tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica o di vecchio ordinamento e/o dottorato in …… ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione. L' equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice. ART. 4 La borsa di studio sarà assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice così composta: ▪ il responsabile dei fondi di ricerca, o suo delegato ovvero un delegato designato dal Direttore del Dipartimento; ▪ due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento. ART. 5 La Commissione procederà alla selezione secondo le modalità fissate nel bando.	essere conferite solo a soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del bando. Sarà cura del Dipartimento provvedere alla diffusione del bando, mediante affissione all'albo del Dipartimento/Centro e mediante trasmissione dello stesso all'Amministrazione centrale (Ripartizione IV e Ripartizione VIII per la diffusione attraverso il sito WEB de "La Sapienza"). Il bando dovrà rimanere pubblicato per un periodo non inferiore a venti giorni. ART. 3 Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza (specificare se esistono eventuali vincoli imposti dall'istituzione finanziatrice), tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica o di vecchio ordinamento e/o dottorato in …… ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione. L' equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice. ART. 4 La borsa di studio sarà assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice così composta: ▪ il responsabile dei fondi di ricerca, o suo delegato ovvero un delegato designato dal Direttore del Dipartimento; ▪ due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento. ART. 5 La Commissione procederà alla selezione secondo le modalità fissate nel bando.

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente.

a) 70 punti per titoli così ripartiti:
- fino a 20 punti, di cui almeno 10 per dottorato di ricerca e fino a 10 punti per diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;
- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che verrà valutato come segue:

voto da 95 a 100	punti 1
voto da 101 a 104	punti 2
voto da 105 a 109	punti 3
voto 110	punti 4
voto 110 e lode	punti 5

- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:

  I) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

  II) congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;

  III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
- fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente.

a) 70 punti per titoli così ripartiti:
- fino a 20 punti, di cui almeno 10 per dottorato di ricerca e fino a 10 punti per diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;
- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che verrà valutato come segue:

voto da 95 a 100	punti 1
voto da 101 a 104	punti 2
voto da 105 a 109	punti 3
voto 110	punti 4
voto 110 e lode	punti 5

- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:

  I) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

  II) congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;

  III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
- fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione

contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

b) 30 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 5/10 dei punti disponibili per i titoli e 8/10 dei punti a disposizione per il colloquio.

Qualora la selezione venga effettuata per titoli ed esame colloquio, la valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede d'esame.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

ART. 6

La Commissione invierà il verbale delle operazioni di selezione al Direttore del Dipartimento, il quale, verificata la regolarità degli atti, procederà all'assegnazione della borsa, trasmettendo al candidato vincitore comunicazione per iscritto. In tale comunicazione dovrà essere indicata la data di decorrenza della borsa e la sua durata.

In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione entro il termine stabilito al comma seguente, la borsa di studio verrà assegnata ad altro candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell' attribuzione della borsa di studio, l'assegnatario dovrà far pervenire, pena decadenza, al Dipartimento/Centro di ricerca ..... la dichiarazione di accettazione alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione.

all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

b)30 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 5/10 dei punti disponibili per i titoli e 8/10 dei punti a disposizione per il colloquio.

Qualora la selezione venga effettuata per titoli ed esame colloquio, la valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede d'esame.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

ART. 6

La Commissione invierà il verbale delle operazioni di selezione al Direttore del Dipartimento, il quale, verificata la regolarità degli atti, procederà all'assegnazione della borsa, trasmettendo al candidato vincitore comunicazione per iscritto. In tale comunicazione dovrà essere indicata la data di decorrenza della borsa e la sua durata.

In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione entro il termine stabilito al comma seguente, la borsa di studio verrà assegnata ad altro candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell' attribuzione della borsa di studio, l'assegnatario dovrà far pervenire, pena decadenza, al Dipartimento/Centro di ricerca ..... la dichiarazione di accettazione alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione.

Tutte le comunicazioni dell'amministrazione, possono essere inviate

Tutte le comunicazioni dell'amministrazione, possono essere inviate sia tramite telefax che per via telematica ai sensi dell'art.6 del d.l.vo 23/1/2002 n. 10.	sia tramite telefax che per via telematica ai sensi dell'art.6 del d.l.vo 23/1/2002 n. 10.
ART. 7 Il Dipartimento/Centro è tenuto a curare l'archivio della documentazione inerente l'assegnazione della borsa di studio e ad esibirne la relativa documentazione all'Amministrazione centrale se richiesto.	ART. 7 Il Dipartimento/Centro è tenuto a curare l'archivio della documentazione inerente l'assegnazione della borsa di studio e ad esibirne la relativa documentazione all'Amministrazione centrale se richiesto.
ART. 8 Il borsista avrà l'obbligo di: a) iniziare l' attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca; b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di studio. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio; c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione. Nel caso in cui l' assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.	ART. 8 Il borsista avrà l'obbligo di: a) iniziare l' attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca; b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di studio. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio; c)presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione. Nel caso in cui l' assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.
ART.9 La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che	ART.9 La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di

il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l' esercizio dell' attività di ricerca; non comporti conflitto d' interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all' Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento/Centro ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

La borsa di studio non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART. 10

Il corrispettivo erogato al borsista si intende al lordo della ritenuta IRPEF ai sensi del D.P.R. n.917/86 art. 47 comma c).

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di durata della borsa e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

ART. 11

Nel caso in cui l' assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio

lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l' esercizio dell' attività di ricerca; non comporti conflitto d' interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all' Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento/Centro ed il titolare della

borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

La borsa di studio non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART. 10

Le borse di studio sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di durata della borsa e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

ART. 11

Nel caso in cui l' assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio

Allegato 1

Allegato 1

BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO / CENTRO DI RICERCA DE "LA SAPIENZA"

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/CENTRO DI RICERCA

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del ..... con la quale è stato approvato il bilancio di previsione; (se con fondi a ciò espressamente destinati)

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del ..... con la quale è stata approvata l' istituzione della borsa di studio per l' attività di ricerca;

DECRETA

ART. 1

E' indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento/Centro di ricerca..... ....., nel seguente ambito: .... (*specificare la tipologia di attività)* per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di ..... finanziata da.....

ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza (specificare se esistono eventuali vincoli imposti dall'istituzione finanziatrice), tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica o di vecchio ordinamento e/o dottorato

BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO / CENTRO DI RICERCA DE "LA SAPIENZA"

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/CENTRO DI RICERCA

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del ..... con la quale è stato approvato il bilancio di previsione; (se con fondi a ciò espressamente destinati)

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del ..... con la quale è stata approvata l' istituzione della borsa di studio per l' attività di ricerca;

DECRETA

ART. 1

E' indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento/Centro di ricerca..... ....., nel seguente ambito: .... (*specificare la tipologia di attività)* per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di ..... finanziata da.....

ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza (specificare se esistono eventuali vincoli imposti dall'istituzione finanziatrice), tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica o di vecchio ordinamento e/o dottorato in..... ..... ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione.

in…… …….. ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione.

L' equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice. I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente avviso.

ART. 3

La selezione avviene per titoli ed esami o per soli titoli (*specificare*).

ART. 4

L'importo della borsa di studio ammonta ad € …… al lordo della ritenuta IRPEF ai sensi del D.P.R. n.917/86 art. 47 comma c) e sarà erogata dal Dipartimento/Centro di ricerca , in n……..rate.

ART. 5

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Dipartimento/Centro di ricerca …… …….. via …… entro e non oltre il ……..(*tra la data di affissione del bando all' Albo del Dipartimento/Centro ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande devono decorrere almeno 20 giorni. Sarà cura del Responsabile dei fondi di ricerca provvedere alla diffusione dell'avviso di selezione oltre che mediante l'affissione all' Albo del Dipartimento/Centro, mediante trasmissione del bando all'Amministrazione centrale - Ripartizione IV e VIII per la diffusione tramite il sito WEB*

L' equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice. I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente avviso.

ART. 3

La selezione avviene per titoli ed esami o per soli titoli (*specificare*).

ART. 4

L'importo della borsa di studio ammonta ad € …… **è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non da luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali** e sarà erogata dal Dipartimento/Centro di ricerca , in n……..rate.

ART. 5

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Dipartimento/Centro di ricerca …… …….. via …… entro e non oltre il ……..(*tra la data di affissione del bando all' Albo del Dipartimento/Centro ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande devono decorrere almeno 20 giorni. Sarà cura del Responsabile dei fondi di ricerca provvedere alla diffusione dell'avviso di selezione oltre che mediante l'affissione all' Albo del Dipartimento/Centro, mediante trasmissione del bando all'Amministrazione centrale - Ripartizione IV e VIII per la diffusione tramite il sito WEB dell'Ateneo*).

Nella domanda ciascun candidato dovrà

dell'Ateneo).

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

- i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- una copia della tesi di laurea o titolo equipollente (*a discrezione della Commissione*);
- eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
- *curriculum vitæ*;
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altro).

ART. 6

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

- il responsabile dei fondi di ricerca, o da suo delegato ovvero da un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;
- due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 7

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente.

a) 70 punti per titoli così ripartiti:
   - fino a 20 punti, di cui almeno 10 per il dottorato di ricerca e fino a 10 punti per il diploma di

dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

- i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- una copia della tesi di laurea o titolo equipollente (*a discrezione della Commissione*);
- eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
- *curriculum vitæ*;
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altro).

ART. 6

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

- il responsabile dei fondi di ricerca, o da suo delegato ovvero da un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;
- due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 7

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente.

a)70 punti per titoli così ripartiti:
   - fino a 20 punti, di cui almeno 10 per il dottorato di ricerca e fino a 10 punti per il diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;

specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue:

voto da 95 a 100	punti 1
voto da 101 a 104	punti 2
voto da 105 a 109	punti 3
voto 110	punti 4
voto 110 e lode	punti 5

- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
  - I) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
  - II) congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;
  - III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

b) fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;

c) fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

d) 30 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 5/10 dei punti disponibili per i titoli e 8/10 dei punti a disposizione per il

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue:

voto da 95 a 100	punti 1
voto da 101 a 104	punti 2
voto da 105 a 109	punti 3
voto 110	punti 4
voto 110 e lode	punti 5

- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
  - I) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
  - II) congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;
  - III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

b)fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;

c)fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

d)30 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 5/10 dei punti disponibili per i titoli e 8/10 dei punti a disposizione per il colloquio.

colloquio.

ART. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile sarà attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 9

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento/Centro di ricerca.....la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione. Dovrà, altresì, far pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, in cui si attesti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.lgs. 445/2000:

a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza;
e) cittadinanza;
f) titolo di studio;

ART. 10

L 'assegnatario avrà l'obbligo di:

a) iniziare l' attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal

ART. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile sarà attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 9

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento/Centro di ricerca.....la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione. Dovrà, altresì, far pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, in cui si attesti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.lgs. 445/2000:

g) cognome e nome;
h) data e luogo di nascita;
i) codice fiscale;
j) residenza;
k) cittadinanza;
l) titolo di studio;

ART. 10

L 'assegnatario avrà l'obbligo di:

a) iniziare l' attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;

b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere

responsabile dei fondi di ricerca;

b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;

c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.

Nel caso in cui l' assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l' esercizio dell' attività di ricerca; non comporti conflitto d' interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all' Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento/Centro ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

ART. 11

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo

giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;

d) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.

Nel caso in cui l' assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l' esercizio dell' attività di ricerca; non comporti conflitto d' interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all' Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento/Centro ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

ART. 11

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo

studio e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

Il Direttore del Dipartimento/Centro

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Al Direttore del Dipartimento/Centro di

……

Il/La sottoscritt……
……
…

codice fiscale n. ……

DICHIARA

- di essere nato a …… …….. (prov. di……) il……
- di essere residente in…… ……alla via

per le esigenze dei progetti di ricerca.

Il Direttore del Dipartimento/Centro

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Al Direttore del Dipartimento/Centro di

……

Il/La sottoscritt……
……

codice fiscale n. ……

DICHIARA

- di essere nato a …… …….. (prov. di……) il……
- di essere residente in…… ……alla via ……
- di essere cittadino…… ……
- di essere in possesso della laurea in

……

- di essere cittadino……
……
- di essere in possesso della laurea in ……
……

conseguita in data……con voto…….. presso l'Università di ……discutendo una tesi in……
……. dal seguente titolo……
……
……

- di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in ……
……

conseguito in data ……presso l'Università di……..

- di essere in possesso del diploma di specializzazione in ……
……

conseguito in data ……presso l'Università di……..

- di essere in possesso degli ulteriori seguenti titoli valutabili ai fini della presente procedura di selezione:

……

……..

- di avere le seguenti pubblicazioni scientifiche:

……
……
……
……

……
……

conseguita in data……con voto…….. presso l'Università di ……discutendo una tesi in……
……. dal seguente titolo……
……
……

- di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in ……
……

conseguito in data ……presso l'Università di……..

- di essere in possesso del diploma di specializzazione in ……
……

conseguito in data ……presso l'Università di……..

- di essere in possesso degli ulteriori seguenti titoli valutabili ai fini della presente procedura di selezione:

……

……..

- di avere le seguenti pubblicazioni scientifiche:

……
…
……
…

Data……

Firma……

Informativa ai sensi dell'art. 10 della l.31/12/1996 n.675: i

Data……

Firma……

Informativa ai sensi dell'art. 10 della l.31/12/1996 n.675: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", titolare del trattamento.

Al Titolare competono i diritti di cui all'art.13 della l.675/96.

AVVERTENZE:

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR 28/12/2000 n. 445)
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 28/12/2000 n. 445).

dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", titolare del trattamento.

Al Titolare competono i diritti di cui all'art.13 della l.675/96.

AVVERTENZE:

3. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR 28/12/2000 n. 445)
4. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 28/12/2000 n. 445).

ALLEGATO B –
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, DA PARTE DI DIPARTIMENTI E CENTRI DI RICERCA DE "LA SAPIENZA", DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA, DA ISTITUIRE CON FONDI PROPRI.

ART. 1

I Dipartimenti e i Centri di ricerca dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", possono istituire borse di studio presso il Dipartimento/Centro, utilizzando fondi a ciò specificatamente destinati sul bilancio del Dipartimento/Centro, ovvero con fondi acquisiti nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi di ricerca, per le esigenze dei relativi progetti di ricerca.

ART. 2

Il responsabile scientifico della convenzione, contratto o contributo sottoporrà, al Consiglio di Dipartimento o del Centro la proposta di istituzione della borsa di studio, nonché uno schema di bando, predisposto secondo l'allegato al presente regolamento.

Il Consiglio di Dipartimento dovrà approvare:

- la durata della borsa, che comunque non potrà essere superiore a tre anni, ad eccezione di borse conferite su fondi soggetti a particolari vincoli specificati dall'istituzione finanziatrice;
- l'importo della borsa di studio;
- l'attività di ricerca, proposta dal responsabile della ricerca, che dovrà essere svolta dal borsista;
- le modalità di svolgimento della selezione, ovvero se deve effettuarsi per soli titoli o per titoli ed esame colloquio.

Le borse di studio non sono rinnovabili oltre il limite complessivo dei tre anni e possono essere conferite solo a soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del bando.

Sarà cura del Dipartimento provvedere alla diffusione del bando, mediante affissione all'albo del Dipartimento/Centro e mediante trasmissione dello stesso all'Amministrazione centrale (Ripartizione IV e Ripartizione VIII per la diffusione attraverso il sito WEB de "La Sapienza"). Il bando dovrà rimanere pubblicato per un periodo non inferiore a venti giorni.

ART. 3

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza (specificare se esistono eventuali vincoli imposti dall'istituzione finanziatrice), tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica o di vecchio ordinamento e/o dottorato in …… ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione.

L' equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.

ART. 4

La borsa di studio sarà assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice così composta:

- il responsabile dei fondi di ricerca, o suo delegato ovvero un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;
- due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 5

La Commissione procederà alla selezione secondo le modalità fissate nel bando.

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente.

a) 70 punti per titoli così ripartiti:
   - fino a 20 punti, di cui almeno 10 per dottorato di ricerca e fino a 10 punti per diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;
   - fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che verrà valutato come segue:

voto da 95 a 100	punti 1
voto da 101 a 104	punti 2
voto da 105 a 109	punti 3
voto 110	punti 4
voto 110 e lode	punti 5

   - fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
     I) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
     II) congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;
     III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
   - fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
   - fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

b) 30 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 5/10 dei punti disponibili per i titoli e 8/10 dei punti a disposizione per il colloquio.

Qualora la selezione venga effettuata per titoli ed esame colloquio, la valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede d'esame.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

ART. 6

La Commissione invierà il verbale delle operazioni di selezione al Direttore del Dipartimento, il quale, verificata la regolarità degli atti, procederà all'assegnazione della borsa, trasmettendo al candidato vincitore comunicazione per iscritto. In tale comunicazione dovrà essere indicata la data di decorrenza della borsa e la sua durata.

In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione entro il termine stabilito al comma seguente, la borsa di studio verrà assegnata ad altro candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell' attribuzione della borsa di studio, l'assegnatario dovrà far pervenire, pena decadenza, al Dipartimento/Centro di ricerca …… la dichiarazione di accettazione alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione.

Tutte le comunicazioni dell'amministrazione, possono essere inviate sia tramite telefax che per via telematica ai sensi dell'art.6 del d.l.vo 23/1/2002 n. 10.

ART. 7

Il Dipartimento/Centro è tenuto a curare l'archivio della documentazione inerente l'assegnazione della borsa di studio e ad esibirne la relativa documentazione all'Amministrazione centrale se richiesto.

ART. 8

Il borsista avrà l'obbligo di:

a) iniziare l' attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;

b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di studio. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;

c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.

Nel caso in cui l' assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

ART.9

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l' esercizio dell' attività di ricerca; non comporti conflitto d' interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all' Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento/Centro ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

La borsa di studio non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART. 10

Le borse di studio sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di durata della borsa e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

ART. 11

Nel caso in cui l' assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio

Allegato 1

BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO / CENTRO DI RICERCA DE "LA SAPIENZA"

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/CENTRO DI RICERCA

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del …….. con la quale è stato approvato il bilancio di previsione; (se con fondi a ciò espressamente destinati)

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del …….. con la quale è stata approvata l' istituzione della borsa di studio per l' attività di ricerca;

DECRETA

ART. 1

E' indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento/Centro di ricerca……, nel seguente ambito: …… (*specificare la tipologia di attività)* per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di …….. finanziata da……..

ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza (specificare se esistono eventuali vincoli imposti dall'istituzione finanziatrice), tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica o di vecchio ordinamento e/o dottorato in…… ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione.

L' equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice. I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente avviso.

ART. 3

La selezione avviene per titoli ed esami o per soli titoli (*specificare*).

ART. 4

L'importo della borsa di studio ammonta ad € …….. è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non da luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e sarà erogata dal

Dipartimento/Centro di ricerca , in n……..rate.

ART. 5

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Dipartimento/Centro di ricerca ……..…… via …….. entro e non oltre il ……..(*tra la data di affissione del bando all' Albo del Dipartimento/Centro ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande devono decorrere almeno 20 giorni. Sarà cura del Responsabile dei fondi di ricerca provvedere alla diffusione dell'avviso di selezione oltre che mediante l'affissione all' Albo del Dipartimento/Centro, mediante trasmissione del bando all'Amministrazione centrale - Ripartizione IV e VIII per la diffusione tramite il sito WEB dell'Ateneo*).

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

- i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- una copia della tesi di laurea o titolo equipollente (*a discrezione della Commissione*);
- eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
- *curriculum vitæ*;
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altro).

ART. 6

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

- il responsabile dei fondi di ricerca, o da suo delegato ovvero da un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;
- due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 7

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente.

a) 70 punti per titoli così ripartiti:
   - fino a 20 punti, di cui almeno 10 per il dottorato di ricerca e fino a 10 punti per il diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;
   - fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue:

     voto da 95 a 100 punti 1

voto da 101 a 104	punti 2
voto da 105 a 109	punti 3
voto 110	punti 4
voto 110 e lode	punti 5

- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
  I) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
  II) congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;
  III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

b) fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
c) fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;
d) 30 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 5/10 dei punti disponibili per i titoli e 8/10 dei punti a disposizione per il colloquio.

ART. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile sarà attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 9

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento/Centro di ricerca……..la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione. Dovrà, altresì, far pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, in cui si attesti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.lgs. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;

c) codice fiscale;
d) residenza;
e) cittadinanza;
f) titolo di studio;

ART. 10

L 'assegnatario avrà l'obbligo di:

a) iniziare l' attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;

b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;

c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.

Nel caso in cui l' assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l' esercizio dell' attività di ricerca; non comporti conflitto d' interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all' Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento/Centro ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

ART. 11

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

Il Direttore del Dipartimento/Centro

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Al Direttore del Dipartimento/Centro di
……

Il/La sottoscritt……

codice fiscale n. ……

DICHIARA

- di essere nato a …….. (prov. di……) il……
- di essere residente in……alla via …….
- di essere cittadino……
- di essere in possesso della laurea in …… conseguita in data……con voto…….. presso l'Università di ……discutendo una tesi in…….. dal seguente titolo……
- di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in …… conseguito in data ……presso l'Università di……..
- di essere in possesso del diploma di specializzazione in …… conseguito in data ……presso l'Università di……..
- di essere in possesso degli ulteriori seguenti titoli valutabili ai fini della presente procedura di selezione:
  ……
  ……..
- di avere le seguenti pubblicazioni scientifiche:
  ……
  ……

Data…… Firma……

Informativa ai sensi dell'art. 10 della l.31/12/1996 n.675: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", titolare del trattamento.
Al Titolare competono i diritti di cui all'art.13 della l.675/96.

AVVERTENZE:

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR 28/12/2000 n. 445)
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 28/12/2000 n. 445).

RISOLUZIONE N. 120/E

Direzione Centrale Normativa

Roma, 22 novembre 2010

OGGETTO: ***Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – IRPEF - regime fiscale applicabile alle borse di studio erogate per attività di ricerca post-lauream – art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR***

QUESITO

Il Politecnico di … intende emanare un regolamento che disciplini l'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-lauream in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 210 del 1998.

Nel testo del regolamento ha inserito una disposizione che prevede l'esenzione dall'IRPEF delle predette borse di studio ai sensi dell'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

Il Politecnico chiede conferma della correttezza della disposizione agevolativa prevista ai fini dell'IRPEF, rilevando che regolamenti adottati da altri Atenei dispongono per le stesse somme l'assoggettamento ad imposta.

Dubbi sul corretto trattamento fiscale delle borse di studio in discorso sorgono, inoltre, in considerazione del fatto che l'articolo 4 della legge n. 210 del 1998, pur prevedendo l'esenzione per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream, disciplina i soli dottorati di ricerca.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'articolo 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989 prevede l'esenzione dall'IRPEF, ai sensi della legge n. 476 del 1984, delle borse di studio erogate dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

L'articolo 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, richiamando il predetto articolo 6 della legge n. 398 del 1989, conferma il regime di esenzione in relazione alle borse di studio conferite dalle università per dottorati di ricerca e per attività di ricerca post-lauream.

In forza dei richiami operati dalle norme sopra citate, l'istante ritiene corretto riconoscere l'esenzione dall'IRPEF, ai sensi della legge n. 476 del 1984, alle borse di studio erogate per attività di ricerca post-lauream, anche se non legate alla frequenza di dottorati di ricerca.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La normativa fiscale delle borse di studio prevede un generale criterio di imponibilità ai fini dell'IRPEF, disposto dall'art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, che assimila ai redditi di lavoro dipendente *"le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante"*, e alcune ipotesi di esenzione specificamente individuate.

Tra le ipotesi di esenzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 30 novembre 1989, n. 398, sono previste le borse di studio erogate dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per:

- la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione;
- i corsi di dottorato di ricerca;

– lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato;
– la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero.

In particolare, il richiamato articolo 6 prevede che alle borse di studio indicate si applicano le "*disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476*", che prevede l'esenzione dall'IRPEF per le borse di studio erogate dalle regioni per la frequenza di corsi universitari.

Sono, altresì, esenti dall'IRPEF, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 447, gli specifici assegni ivi previsti per la collaborazione ad attività di ricerca in favore di dottori di ricerca o laureati in possesso di idoneo curriculum scientifico.

Da ultimo, la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, all'articolo 4 prevede l'applicazione del regime di esenzione dall'IRPEF di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989, anche alle borse di studio per dottorato di ricerca, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream.

In relazione alle perplessità manifestate dall'istante sulla portata del richiamato articolo 4 che, per il contesto nel quale è inserito, potrebbe riguardare le sole borse erogate per dottorati di ricerca, si osserva che la norma stessa riferisce espressamente il regime di esenzione sia alle borse di studio assegnate ai dottorandi, sia a quelle assegnate, più genericamente, per attività di ricerca post-lauream. La circostanza che la norma sia inserita nella disposizione che disciplina i corsi di dottorato non ne limita, quindi, l'ambito di applicazione atteso il suo chiaro tenore letterale.

Il caso in esame concerne borse di studio attribuite per attività di ricerca post-lauream ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, non subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca.

Dal regolamento del Politecnico di … che ne disciplina l'assegnazione risulta, peraltro, evidente che le borse di studio, di importo compreso tra 1.000 e

2.200 euro mensili, sono finalizzate allo svolgimento della ricerca. E', infatti, previsto che:

- le borse di studio, riservate a soggetti italiani e stranieri in possesso di laurea, anche di primo livello, o dottorato di ricerca, possono essere rinnovate ove si verifichino ulteriori esigenze collegate alla ricerca (art. 3 e 7);
- l'assegnatario della borsa deve svolgere ricerca sul tema indicato nel bando di selezione collaborando con il gruppo di ricerca della struttura interessata sotto la direzione di un responsabile scientifico (art. 5);
- le borse non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non sono cumulabili con altre borse di studio, con esclusione di quelle di dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca, né con retribuzioni legate a rapporto di lavoro subordinato (art. 5);
- ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare, saranno di titolarità esclusiva del Politecnico di … . Il Politecnico è, inoltre, titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite e riconosce ai borsisti, oltre al diritto morale di essere riconosciuto inventore, un corrispettivo erogato una tantum da definirsi sulla base dell'apporto dagli stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo (art. 10).

In base alle considerazioni svolte si deve quindi ritenere che le borse di studio in esame assegnate dal Politecnico di … per attività di ricerca anche post-lauream siano esenti da IRPEF secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998.

***

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

IL DIRETTORE CENTRALE